

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 19 maggio 2025, n. 113

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla costruzione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agro-fotovoltaica, sito nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "Masseria San Potito", di potenza nominale complessiva di 47,5 MW con sistema di accumulo per una potenza pari a 90 MW nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto".

Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l. con sede legale alla Via Meravigli n. 3, 20123 Milano (MI) - P. Iva 10692360968.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli

- eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
 - Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
 - il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi,

l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
 - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
 - il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia

da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", non applicabil*er*atione temporis al procedimento de quo, al quale continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.

RILEVATO CHE:

- La **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** (per brevità la "Società" o "Proponente") con nota del 07/05/2020, acquisita al prot. n. 3365 di pari data, presentava alla Regione Puglia istanza telematica di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. 82BKAH2** per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva di 47,5 MW, nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento "in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto", mediante gli impianti esistenti della Società Elce Energia S.r.l."
- Contestualmente, con nota in atti al prot. provinciale n. 2020/0000016176 del 22/04/2020 la società proponente presentava istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Foggia.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n.19078 del 16/04/2021, acquisita al protocollo al n.4071 del 22/04/2021, comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al progetto in esame sul proprio sito web e richiedeva, agli enti ed amministrazioni in indirizzo, di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione assegnando un termine di 30 giorni per formulare richieste di integrazione documentale.
- Questa Sezione regionale effettuava la verifica formale della documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale Sistema Puglia e trasmetteva richiesta di integrazione documentale con nota prot. n. 5801 del 28/05/2021.
- La società forniva riscontro alla richiesta integrazione della scrivente Sezione a mezzo pec del 25/06/2021 e del 13/07/2021 acquisite al prot. 7009 del 30/06/2021 e al prot. 7655 del 14/07/2021 allegando, altresì, la "Comunicazione di documentazione integrata per la pratica 82BKAH2", generata al completamento della procedura telematica del suddetto portale.
- La società, con pec del 09/07/2021 acquisita al protocollo al n. 7571 del 12/07/2021, trasmetteva alla scrivente Sezione e alla Provincia di Foggia, le proprie osservazioni legate alle potenziali interferenze di un impianto agro- fotovoltaico del proponente HERGO SOLARE ITALIA S.R.L (HSI), della potenza complessiva di 160,5 MW sito nei Comune di Candela ed Ascoli Satriano (FG), località "Piano Morto" nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Istanza PAUR ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs n. 104/17 - Codice pratica: 2021/00223/VIA - Codice AU SNZJ1X3 chiedendo "alla HSI di delocalizzare tutte le opere evidenziate ed interferenti con le opere del progetto Whysol Candela e Whysol Ascoli" e alla Regione Puglia, ai fini AU, e alla Provincia di Foggia, ai fini PAUR, "di non procedere senza che vengano risolte le interferenze"
- La società, con nota pec del 22/09/2021, acquisita al protocollo ai n. 9884 e 9888 del 24/09/2021, comunicava:
 - di avere presentato in data 02/08/2021 (ID 7387), per il progetto sopra indicato, istanza per ottenimento del previsto provvedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e Autorizzazione Paesaggistica presso il Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE -Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), ai sensi del D.lgs. 77/2021 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni Bis), come convertito in legge dalla L.108 del 29 luglio 2021;
 - di avere dichiarato alla Provincia di Foggia per il medesimo progetto, in data 22/09/2021, di voler ritirare l'istanza per l'emissione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (rif. 2020/00109/VIA- PAUR), con conseguente archiviazione;
 - di procedere, in ogni caso, con il procedimento di Autorizzazione Unica e darvi impulso.
- Questa Sezione regionale, con nota prot. n. 11035 del 22/10/2021 chiedeva alla società di formalizzare

l'istanza di sospensione per il procedimento di autorizzazione unica, indicando un lasso temporale congruo alle necessità prospettate.

- La Società, con nota pec del 22/10/2021, acquisita al protocollo al n. 11111 del 26/10/2021, formalizzava istanza di sospensione del procedimento di autorizzazione unica in oggetto, considerando che "il periodo di sospensione dovrà fare necessariamente riferimento al tempo occorrente, nel rispetto del dettato normativo nazionale, per l'esatto e puntuale espletamento del procedimento di VIA".
- Questa Sezione regionale, con nota prot.n. 11179 del 27/10/2021, forniva riscontro alla richiesta della società del 22/10/2021 prot. n. 11111 del 26/10/2021, comunicando che "il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto è sospeso per n.180 giorni decorrenti dal ricevimento della presente."
- La Provincia di Foggia, con nota acquisita al prot.n.12163 del 19/11/2021 comunicava l'archiviazione del procedimento di PAUR.
- La società, con nota del 13/04/2022 acquisita al prot. n. 3271 del 15/04/2022, richiedeva la proroga del termine di sospensione del procedimento di autorizzazione unica.
- Questa Sezione regionale, con nota prot.n. 8601 del 05/09/2022, chiedeva alla società di procedere con il completamento documentale della pratica entro il termine di 15 giorni.
- La società, con nota del 05/09/2022 acquisita al prot. n. 8738 del 06/09/2022, comunicava di aver già effettuato il caricamento della documentazione sul portale Sistema Puglia, allegando la relativa pec del 13/07/2021 di comunicazione di avvenuto caricamento.
- La società, con nota del 23/01/2024 acquisita al prot. n. 37903 di pari data e con nota del 29/01/2024 acquisita al prot. 49288, comunicava alla scrivente Sezione di aver ricevuto comunicazione n.6452 del 15/01/2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che notificava l'emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale ("DM_2024-0000002" e il relativo parere della Commissione Tecnica "parere_n_33_del_28-7-22_plenaria_id_vip_7387") e la conseguente conclusione positiva del Procedimento di VIA.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali di cui al prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000002.10-01-2024 esprimeva **giudizio positivo di compatibilità ambientale** del progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 47,5 MW, denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito", e relative opere di connessione alla RTN, integrato da impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW, presentato da Whysol-E Sviluppo S.r.l., da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2" ovvero che "Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 33 del 28 luglio 2022. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere".
- Questa Sezione regionale, a seguito della verifica condotta sui requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot.n. 207686 del 30/04/2024, comunicava che il **procedimento in oggetto era formalmente avviato**.
- La società, con nota del 16/05/2024 acquisita al prot. n. 236005 del 17/05/2024 comunicava alla scrivente Sezione il riscontro alla nota prot. 207686 del 30/04/2024.
- La società, con nota del 27/05/2024 acquisita al prot. n. 251560 di pari data, comunicava alla scrivente Sezione la propria disponibilità a riconoscere all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano nell'interesse della collettività, misure di compensazione dovute per la realizzazione dell'Impianto.
- Questa Sezione regionale, con la nota prot.n. 207686 del 30/04/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, aveva emanato con Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE di cui al prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000002.10-01-2024 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, convocava per il giorno 31/05/2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni o dagli Enti coinvolti.

- La Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, con nota del 05/06/2024 acquisita al prot. n. 269916 di pari data, trasmetteva propria nota prot. 30237/2024 del 05/06/2024 di preavviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990 in merito all’istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica presentata dalla società alla Provincia di Foggia, acquisita al proprio prot. n. 2024/0026310 del 16/05/2024.
- Questa Sezione regionale, con la nota prot.n. 293099 del 13/06/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 31/05/2024 e convocava per il giorno 05/07/2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, al fine di consentire l’acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte.
- La Società, con nota del 14/06/2024 acquisita al prot. n. 295479 di pari data, inviava alla Provincia di Foggia e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, le osservazioni al preavviso di diniego relativo all’istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
- La società, con nota del 27/06/2024 acquisita al prot. n. 324872 di pari data, inviava alla scrivente Sezione la propria proposta di misure di compensazione da riconoscere all’Amministrazione Comunale di Deliceto.
- La società proponente, con nota del 04/07/2024 acquisita al prot. n. 340581 di pari data, inviava alla scrivente Sezione la dichiarazione asseverata richiesta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) - Puglia Basilicata e Molise – ai propri prot. 24522 del 27/05/2024.
- Il Comune di Deliceto, con nota del 05/07/2024 acquisita al prot. n. 342335 di pari data, trasmetteva il proprio NULLA OSTA alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della società Whysol E-Sviluppo srl.
- La Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, con nota 0037845/2024 del 16/07/2024 acquisita al prot. n. 0361893 di pari data, trasmetteva il provvedimento di Determinazione del Responsabile Servizio Tutela del Territorio n. 1156 del 11/07/2024 nel quale veniva indicato DI NON RILASCIARE per le motivazioni ivi contenute, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all’istanza dalla società acquisita al prot. della Provincia di Foggia al n. 2024/0026310 del 16/05/2024.
- Questa Sezione regionale, con la nota prot.n. 368299 del 19/07/2024 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 05/07/2024 e convocava per il giorno 29/07/2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, al fine di consentire l’acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte.
- La società, con nota del 22/07/2024 acquisita al prot. n. 372148 il 23/07/2024, inviava alla scrivente Sezione le controdeduzioni alla Determinazione n. 1156 del 11/07/2024 della Provincia di Foggia.
- La società, con nota del 27/07/2024 acquisita al prot. n. 382619 di pari data, inviava alla scrivente Sezione copia del riscontro alla nota ad essa pervenuta da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia di cui al proprio prot. 11063 del 16/07/2024.
- Questa Sezione regionale, in data 29/07/2024 avviava i lavori di Conferenza di Servizi decisoria e chiedeva aggiornamenti alla società in merito alle misure di compensazione proposte al Comune di Ascoli Satriano e la società riferiva che erano in corso interlocuzioni con il Comune di Ascoli Satriano; inoltre in merito al provvedimento di diniego dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica pervenuto sull’impianto in oggetto da parte della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio con nota 0037845/2024 del 16/07/2024, la società ribadiva le proprie controdeduzioni allegandole al verbale. Questa Sezione regionale chiedeva inoltre chiarimenti in merito alla natura agrivoltaica del progetto e la società effettuava delle precisazioni al riguardo. Pertanto, la Sezione verificato che sussistevano le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003, si impegnava a trasferire al dirigente le risultanze ai fini delle valutazioni consequenziali sul seguito.
- Questa Sezione regionale, con la nota prot.n. 458494/2024 del 23/09/2024 trasmetteva il **verbale di chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria** tenutasi il giorno 29/07/2024, invitando

la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler visionare il progetto, in ragione dell'aggiornamento e completamento degli elaborati progettuali presentati dalla società proponente e delle dichiarazioni rese a verbale dalla società; inoltre si allegavano gli ulteriori pareri pervenuti successivamente alla chiusura dei lavori di conferenza:

- nota del Comune di Ascoli Satriano acquisita al prot. n. 9762 del 30/07/2024 con parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- nota del Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia Prot. MIC|MIC_SABAP-FG|27/08/2024|0009900-P relativo alle prescrizioni archeologiche.
- Questa Sezione regionale riceveva, successivamente, i contributi dei seguenti Enti:
 - nota della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali prot 69973 del 02/10/2024 acquisita al prot. n. 478694 di pari data;
 - nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata acquisita al prot. 487105 del 07/10/2024;
 - nota della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica acquisita al prot. 517632 del 22/10/2024.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” via raccomandate A/R con prott. nn 501971,501946,501933,501922,501903, 501897,501885,501876,501867,501851,501838,501826, del 15/10/2024.
- La società, con nota acquisita al prot. n. 525546 del 25/10/2024, inviava alla scrivente Sezione le proprie controdeduzioni al parere n. 9762 del 30/07/2024 del Comune di Ascoli Satriano (FG).
- La società Margherita s.r.l., destinataria della nota prot. 501813 del 15/10/2024 con PEC acquisita al prot. n. 585264 del 26/11/2024, formulava le proprie osservazioni cui la società proponente riscontrava con nota acquisita al prot. n. 607983 del 06/12/2024. La società Margherita s.r.l. trasmetteva ulteriore nota acquisita al prot. n. 608032 del 07/12/2024 cui la società proponente riscontrava con nota acquisita al prot. 0647123 del 31/12/2024.
- La società, con nota del 31/01/2025 acquisita al prot. n. 53469 di pari data, trasmetteva la “proposta di misure di compensazione ambientale inviata al Comune di Ascoli Satriano in data 21 gennaio 2025”.
- La società, con nota prot. 88455 del 18/02/2025 informava la scrivente Sezione di aver ottenuto il nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto dalla società Elce Energia S.r.l. “a seguito della dimostrazione della fattibilità dell'intervento e della assenza delle interferenze pregiudizievoli per i cavidotti attualmente installati”.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota n. 0144304/2025 del 19/03/2025, riteneva concluse le **attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per l'impianto agro-fotovoltaico in oggetto.
- la Società caricava sul portale telematico regionale Sistema Puglia l'Atto Unilaterale d'Obbligo, firmato, digitalmente, dall'Amministratore Unico, in data 25/03/2025.
- La Società con note prot. n. 152569 del 24/03/2025 e prot. 155047 del 25/03/2025, trasmetteva dichiarazioni ed autocertificazioni propedeutiche al rilascio del titolo autorizzativo in riscontro alla nota della scrivente Sezione prot. 0144304/2025 del 19/03/2025.
- Con note prot. 156765 del 26/03/2025, il Servizio scrivente trasmetteva alla Regione Puglia - Servizio Contratti e Programmi Acquisti, l'Atto Unilaterale d'obbligo con firma digitale e l'F24 per quietanza, sottoscritto dalla Società in data 25/03/2025.
- La Società con nota prot. n. 157045 del 26/03/2025, comunicava di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Fase C – Progetto Definitivo Integrato” il progetto “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi”.

- con nota acquisita al prot. 160605 del 27/03/2025 il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia trasmetteva l'atto unilaterale repertoriato al numero 026523 assegnato in data 26/03/2025 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

PRESO ATTO dei pareri ed osservazioni, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento AU di competenza della scrivente Sezione e culminato nella conferenza decisoria del 29/07/2024, e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali**

Decreto Direttoriale n. 2 del 10/01/2024

"Articolo 1 -Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrolvoltaico della potenza nominale di 47,5 MW, denominato «Ascoli Satriano Masseria San Potito», e relative opere di connessione alla RTN, integrato da impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW, presentato da Whysol-E Sviluppo S.r.l., da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2. [...]

Articolo 2 -Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 33 del 28 luglio 2022..."

Commissione Tecnica PNRR – PNIEC -Parere n. 33 del 28 luglio 2022

"ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del Progetto di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza nominale di 47,5 MW, denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito", e relative opere di connessione alla RTN, integrato da impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito impartite.

- **Ministero dell'Interno – Comando Vigili del Fuoco di Foggia,**

-Nota prot. 6680 del 06/05/2024 di richiesta di integrazioni

La società, con nota del 31/05/2024 acquisita al prot. n. 260762 di pari data, inviava alla scrivente Sezione regionale il riscontro alla nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia prot. 6680 del 06/05/2024.

La società, con nota del 27/07/2024 acquisita al prot. n. 382619 di pari data, inviava alla scrivente Sezione copia del riscontro alla nota ad essa pervenuta da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia di cui al proprio prot. 11063 del 16/07/2024.

-Nota prot. 20549 del 18/12/2024 - Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole (Ascoli Satriano)

"In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 7439 del 20/05/2024 per le seguenti attività soggette: 48.1.Bx49 attività [Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà> 1mc Esaminata la documentazione tecnica, comprensiva di integrazioni, si esprime, per quanto di competenza, parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio (49 trasformatori all'interno dell'area destinata ad impianto fotovoltaico nel territorio di Ascoli Satriano, ad esclusione dei sistemi di accumulo BESS), alle seguenti condizioni:

Siano fatti salvi i diritti di terzi

P1) Fermo restando il rispetto degli altri punti della norma, tra ciascun trasformatore/shelter e i pannelli fotovoltaici e/o cabine, tra i trasformatori a servizio dei gruppi BESS e i container contenenti le batterie, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne di cui al Titolo II Capo I paragrafo 2 del DM 15/07/2014 e ss.mm.ii.

P2) I bacini di contenimento, da dimensionarsi secondo le norme vigenti, nel caso di trasformatori soggetti a fenomeni atmosferici, devono garantire il contenimento del liquido anche in presenza di acque meteoriche

nelle condizioni più sfavorevoli. Si precisa che i trasformatori trattati come attività distinte devono avere bacini di contenimento distinti.

P3) Preso atto che i trasformatori R, U, S, T risultano già serviti da percorso per l'intervento dei soccorritori, si consideri, sulla base di una valutazione del rischio, l'opportunità di poter raggiungere i trasformatori R,U,S,T anche da un percorso dedicato, non passante dinnanzi al trasformatore Q.

P4) Deve essere garantita adeguata illuminazione di sicurezza dei percorsi di esodo e di passaggio dei mezzi di soccorso.

P5) Precisato che suddetto parere si riferisce alle sole 49 attività 48.1.B site nel Comune di Ascoli Satriano, localizzate all'interno delle aree adibite ad impianto fotovoltaico, si fa presente che i container facenti parte dell'impianto BESS, così come descritti, nelle integrazioni ricevute, risulterebbero assoggettabili all'allegato I al DPR 151/2011 come attività 10, essendo il quantitativo globale di elettrolita liquido infiammabile in deposito superiore a 1 mc. Nella suddetta ipotesi, si rende necessario avviare un procedimento di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del DPR sopraccitato anche per i sistemi di accumulo. La progettazione deve avvenire sulla base di specifica valutazione del rischio, finalizzata all'individuazione delle soluzioni tecniche e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi. Come riferimento normativo adottare, seppur non cogente, il DM 15/07/2014 per le parti applicabili, così come indicato dalla DCPST con apposito chiarimento.

Nell'ambito della valutazione del progetto e sulla base del chiarimento sopraccitato, al fine di determinare il numero di attività soggette, è necessario chiarire le modalità di funzionamento dell'impianto e dei gruppi di accumulo che lo compongono, con particolare attenzione alla diretta interconnessione funzionale dei gruppi di container. Oltre all'impiego di container dotati di sistemi di aerazione, spegnimento automatico e di prevenzione delle atmosfere esplosive (come indicato nella documentazione integrativa fornita) valutare, sulla base della valutazione del rischio (elettrico, chimico, incendio, esplosione, contesto ecc.), delle soluzioni presenti sul mercato e di quelle effettivamente adottate e in considerazione di eventuali interventi da parte di soccorritori sugli accumulatori, l'opportunità e/o la necessità delle seguenti soluzioni, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

1) sistema per l'evacuazione dei gas infiammabili dalla zona superiore del volume interno del container BESS, la cui apertura possa essere attivata anche manualmente dall'esterno;

2) dispositivo di contenimento degli effetti di sovrappressione delle esplosioni all'interno dei container BESS;

3) attacco UNI 45 del sistema del tipo "colonna a secco" da impiegare all'occorrenza (qualora il sistema di spegnimento a gas inerte non dovesse avere efficacia) per l'immissione, tramite autobotte, di acqua all'interno del container BESS: in tal caso, valutare idonea riserva idrica e/o fonti per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso (si evidenzia che tale attacco UNI 45 sia in posizione tale che l'eventuale irraggiamento lo renda utilizzabile da parte delle squadre di soccorso);

4) adeguate distanze di sicurezza tra container ed altre installazioni Prevedere, inoltre, adeguate misure di gestione della sicurezza.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11."

-Nota prot. 5872 del 01/04/2025 - Valutazione Progetto, parere favorevole condizionato (Deliceto)

"In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 7439 del 20/05/2024 ed alle successive integrazioni prot. 5612 e 5613 del 28.03.2025 per le seguenti attività soggette:

48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

esaminata la documentazione tecnica relativamente alla sola stazione elettrica al cui interno sono collocate n° 3 trasformatori, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato alla realizzazione del

progetto antincendio, alle seguenti condizioni: Siano fatti salvi i diritti di terzi

* Sul cartello in prossimità dell'ingresso deve essere riportato un numero telefonico di un tecnico reperibile in grado di supportare adeguatamente il personale Vigilfuoco in caso di emergenza.

* Devono essere disponibili, nelle immediate vicinanze dei trasformatori, n.2 estintori portatili da 6 kg./cad e n. 1 estintore carrellati da 50 kg. con idonea sostanza estinguente.

* Siano attuate prima dell'esercizio dell'attività, le disposizioni vigenti in materia di gestione dell'emergenza (piani di emergenza), formazione ed informazione del personale in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08 e DM 03/09/2021 sostitutivo del D.M. 10.03.98; al riguardo dovrà essere presentata dichiarazione a firma del responsabile dell'attività attestante il numero dei lavoratori dipendenti presenti, i nominativi degli addetti antincendio ed il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio**

PEC di cui al prot. n. 214025 del 06/05/2024 di trasmissione della nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021 in merito a comunicazioni

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria,** nota prot. n. 0254007/2024 del 28/05/2024

"Dall'analisi degli elaborati pubblicati sul sito www.sistema.puglia.it si rileva che non esistono interferenze dell'impianto di produzione in oggetto con aree del Demanio Armentizio, e che le stesse sono a distanza di circa 1730 mt dal Regio Tratturello "Cervaro-Candela-Sant'Agata" n.38.

Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta."

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**

-Nota prot. 8482 del 09/05/2024

"La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato e, pertanto, non parteciperà alla conferenza indetta."

-Nota prot. prot. 487105 del 07/10/2024

"Con nota prot. 458494 del 23.09.2024, codesto Dipartimento ha trasmesso a questa Agenzia il verbale della conferenza dei servizi relativa all'intervento in oggetto svoltasi in data 29.07.2024. Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (agg. Maggio 2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato."

A tal riguardo la scrivente Sezione precisa che il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, invitato a

partecipare ai lavori di Conferenza di Servizi AU, non ha fornito il proprio contributo; la società con nota acquisita al prot. 0220274/2025 del 28/04/2025 confermava che *“su tali particelle è prevista esclusivamente la posa di un elettrodotto AT, di cui al Progetto, per il collegamento alla Stazione Elettrica di Terna S.p.A., che sarà realizzata senza interferire con alcun impianto del Consorzio. In ogni caso, Whysol-E Sviluppo rimane disponibile a perfezionare le concessioni necessarie, laddove necessario”*

- **Ministero della Difesa - Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota prot. M_D MARSUD prot. nr. 0017381 – 14-05-2024, comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in argomento
- **Anas S.p.A.**, nota prot. 437832 del 23/05/2024 con cui si comunica che l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di competenza né tantomeno con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada
- **RFI S.p.A.**, nota prot. 2794 del 27/05/2024 con cui si comunica che non si riscontrano interferenze con le linee ferroviarie di competenza
- **Ministero delle Imprese del Made in Italy – Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale per i Servizi Territoriali - Divisione XII - Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) -Puglia, Basilicata e Molise**, Nota prot. 24522 del 27/05/2024

“[...] si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03.

Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da:

- una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato;
- copia dell’atto di sottomissione debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (per le sole condutture di energia elettrica)

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti.

I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato.”

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa Sezione ha preso inoltre atto della documentazione trasmessa dalla società via pec al MIMIT nonché acquisita al prot. 340581 del 04/07/2024 di questa Sezione; la documentazione è altresì depositata sul portale regionale sistemapuglia relativamente alla “Dichiarazione asseverata” resa dal progettista e datata 04/07/2024 riferita alla costruzione di “CAVIDOTTI MT E AT INTERRATI ESTERNI ALL’AREA DI IMPIANTO” con cui, fra le varie attestazioni, viene attestato *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 1,2 del D.lgs n. 259/2003 che l’intervento indicato in oggetto e, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione ai cavi di telecomunicazione.”*

- **Terna S.p.A,**

Benestare del Gestore di Rete datato 26/10/2020 con riferimento al codice di tracciabilità Terna n. 201901279 (prot. TERNA/P20200068443) di cui si riportano alcuni estratti:

“Richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 47,5 MW integrato da un sistema di accumulo da 90 MW.

La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 137,5 MW ed in prelievo di 90 MW.

Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale

venga collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Deliceto", mediante gli impianti esistenti della società Elce Energia S.r.l.;
alla documentazione progettuale da Voi inviata in data 30.06.2020 (ns. prot. TERNA/A20200039692); per comunicarVi quanto di seguito riportato.

- La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze. Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete. [...]

Vi informiamo inoltre che:

- non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;

- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 06012113 della società Elce Energia S.p.A., e con eventuali altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Centro-Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio. Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna Dispacciamento Metering [...].

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete. [...]"

Nota prot. TERNA/ P20240058322 del 30/05/2024

[...]

Premesso che:

- in data 18/10/2019 la Società Whysol Investments S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 47,5 MW integrato da un sistema di accumulo da 90 MW. La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 137,50 MW e in prelievo di 90,00 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG);

- in data 23/12/2019 con lettera prot. TERNA/P20190090031 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto", mediante gli impianti esistenti della società Elce Energia Srl.

- in data 13/02/2020 la Società Whysol Investments S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;

- in data 05/03/2020 con lettera prot. TERNA/P20200015663 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Whysol-E Sviluppo S.r.l.;

- in data 30/06/2020 con lettera prot. TERNA/A20200039692 la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;

- in data 26/10/2020 TERNA con lettera prot. TERNA/P20200068443 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

- **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio**

- nota prot.n. 30237/2024 del 05/06/2024, con cui inviava il "PREAVVISO DI DINIEGO ex art. 10 bis. L. 241/1990" alla Richiesta Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art 91 delle NTA del PPTR

In sede di Conferenza di Servizi del 05/07/2024 si prendeva atto che la società avrebbe riscontrato al parere negativo della Provincia di Foggia e venivano altresì allegate al verbale le controdeduzioni della società.

- Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela del Territorio n° 1156 del 11/07/2024 (nota di trasmissione prot. della Provincia di Foggia n. 37845/2024 del 16/07/2024), con cui si determinava di "DI NON RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Whysol-E Sviluppo srl ..."

La società formulava i propri riscontri alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia n° 1156 del 11/07/2024 e li inviava anche alla scrivente Sezione regionale, con pec acquisita al prot. 372148 del 23/07/2024.

Inoltre, in sede di Conferenza di Servizi del 29/07/2024, si rilevava che, fra le varie motivazioni del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, si poneva l'accento sul seguente aspetto individuato dalla Provincia di Foggia "a sud dell'impianto si rileva un'interferenza con UCP-versanti, normato nelle suddette Linee Guida 4.4.1 al punto 6.1 - struttura idro-geomorfologica - 6.1.1 UCP versanti, in cui si rileva l'inammissibilità degli impianti fotovoltaici";

in merito a tale aspetto la società ribadiva le proprie controdeduzioni inviate anche alla scrivente Sezione regionale, con pec acquisita al prot. 372148 del 23/07/2024, che venivano altresì allegate al verbale della Conferenza di Servizi del 29/07/2024 assieme ai relativi elaborati; la società si rendeva disponibile ad "eliminare dal layout dell'impianto l'intera porzione di area interferente con gli UCP Versanti nonché di adeguare l'intera documentazione sul portale sistemapuglia, aggiornata a tale riduzione del layout".

La società con prot. n. 157045 del 26/03/2025 comunicava il caricamento del Progetto Definitivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza di Servizi sul portale sistemapuglia; la Sezione regionale verificava che gli elaborati progettuali avessero previsto l'eliminazione dal layout dell'impianto della porzione interferente con gli UCP Versanti.

- **Comune di Deliceto – Settore Tecnico – Urbanistica – Ambiente e Patrimonio**

-Nota prot. N. 0006955/2024 del 05/07/2024

"rilascia, per quanto di competenza di questo Ente

NULLA OSTA

alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica.

Il presente nulla osta viene rilasciato, altresì, fatto salvi i diritti di terzi e fatto salvo eventuali interferenze con altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in giacenza presso questo Ente/Regione e per i quali, a tutt'oggi, non si è a conoscenza di determinazioni in merito.

A tal proposito, il sindaco di Deliceto chiede che il provvedimento di autorizzazione unica regionale contenga la previsione obbligatoria di misure di compensazione ambientale in favore del comune di Deliceto come riportate nella comunicazione trasmessa dal soggetto proponente (con nota PEC del 27/06/2024, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 6735) e qui di seguito riportate:

"realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto o a terra nel sito che l'Amministrazione Comunale di Deliceto vorrà individuare per una potenza massima di 50 kW (l'Impianto)". Per la realizzazione dell'Impianto, la Società assume a propria cura e spese gli oneri relativi: alla progettazione preliminare e definitiva dell'Impianto; alla completa realizzazione, collaudo e messa in esercizio dell'Impianto e consegna dello stesso chiavi in mano al

Comune di Deliceto a titolo gratuito. Debbono invece intendersi a carico dell'Amministrazione Comunale di Deliceto la gestione operativa, gli oneri, le responsabilità e gli adempimenti successivi alla realizzazione e alla consegna dell'Impianto."

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**

-Nota Prot. MIBACT SABAP-FG|02/07/2020|0004961-P| relativa a Comunicazioni (acquisita nell'ambito del PAUR della Provincia di Foggia antecedente all'archiviazione su istanza di parte della società)

-Nota Prot. MIC|MIC SABAPFG|27/08/2024|0009900-P

"[...] questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere

Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale.

Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA, come qui di seguito elencate, e già indicate nel parere tecnico istruttorio negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 7946 del 16/05/2023, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta:

- del campo fotovoltaico, nell'area NE, con una anomalia da foto interpretazione caratterizzata da due linee parallele, tra loro equidistanti, ed interpretate come limites, assi centuriati relativi a sistemi di divisioni agrarie di età romana;

- del campo fotovoltaico, nella sua parte centrale, con un'area di dispersione di reperti ceramici di età romana, ricollegabili alla frequentazione in età tardo repubblicana del comparto territoriale;

- del cavidotto di consegna presso la Stazione RTN di Deliceto e della nuova sottostazione elettrica d'utenza "Renoir", con un'area frequentata dal Neolitico antico- medio all'Eneolitico e con la necropoli di età tardoantica in loc. Piano d'Amendola.

2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il presente parere viene inviato affinché sia acquisito agli atti della conferenza di servizi della quale si resta in attesa di ricevere il relativo verbale."

- **Comune di Ascoli Satriano – 5° Settore – Ufficio Tecnico Assetto del territorio, Ambiente e Attività Produttive**

-Nota prot. N.09762/2024 del 30/07/2024

"Esistenza di Vincoli nell'area interessata dall'intervento:

x si norma di riferimento.

Natura del Vincolo l'impianto ricade all'interno del cono visivo del castello ducale come da adeguamento del PUG al PPTR

Testo del parere da allegare al Verbale

E' dunque necessario ripercorrere le vicende che costituiscono la premessa al presente parere per meglio comprenderlo.

La Regione Puglia, con delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (da ora in poi PPTR), che ha l'efficacia del piano paesaggistico disciplinato dagli artt. 135 e 143 del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e del piano territoriale di cui all'art. 1 della l.r. 07/10/2009, n. 20, E' ben nota, infatti, la inderogabilità riconosciuta dall'ordinamento alle disposizioni di tutela del piano paesaggistico rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione che, non a caso, "(...) integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile" (cfr., tra le tante, Corte Cost., 23/12/2021 n. 251; Cons. Stato, Sez. IV, 02/09/2022 n. 7674). E gli artt. 143 e 145 del d.lgs. n. 42/2004 e 9 delle NTA al PPTR impongono agli Enti locali di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del PPTR.

Pertanto, con delibera del Consiglio Comunale del 29/06/2018 n. 16 il Comune di Ascoli Satriano ha approvato la variante di adeguamento del PUG al PPTR ed i relativi allegati, ossia la Relazione illustrativa e le N.T.A. – Modifiche e integrazioni per adeguamento al PPTR, a loro volta suddivise in A. Paesaggi e B. Il Sistema delle Tutele, sottoponendo ex lege le aree interessate alle misure di salvaguardia.

Il procedimento di adeguamento, iniziato il 29/06/2018 si è infine concluso con la dGR 17/05/2021 n. 789 con cui la Regione ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità paesaggistica sull'adeguamento del PUG al PPTR e disposto la rettifica e l'aggiornamento dei relativi elaborati, delimitando le aree "(...) di cui al comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR (...)". Con la successiva deliberazione del C.C. di Ascoli Satriano 11/12/2021 n. 46 è stato definitivamente approvato l'adeguamento del PUG con gli aggiornamenti alle tavole del PPTR.

L'area su cui si chiede l'autorizzazione ricade in una zona vincolata sotto il profilo paesaggistico ed è sottoposta alla tutela prevista per le Componenti dei valori precettivi (C2). Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) dal PPTR e dal PUG comunale.

E' dunque evidente che, ai sensi delle vigenti disposizioni di tutela (nessuna delle quali è stata mai tempestivamente impugnata dall'odierna proponente, sebbene in vigore sulle aree oggetto della sua richiesta di intervento), l'impianto in parola non può in alcun modo essere autorizzato, in quanto:

- *il progetto della Società proponente non è stato mai sottoposto alla verifica di compatibilità con le disposizioni del PPTR ed al procedimento di autorizzazione paesaggistica (ex art. 90 delle NTA del PPTR);*
- *nel PPTR è vietata in modo espresso la realizzazione degli impianti proposti dalla Società proponente nel Cono visivo del Castello di Ascoli Satriano.*

Come correttamente accertato dal T.A.R. Puglia nella sentenza n. 621/2024, non vi sono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione unica richiesta dalla Società Proponente.

Pertanto il parere dello scrivente è negativo. Ascoli Satriano 30.07.2024"

Con riferimento al suddetto parere la società formulava i propri riscontri al parere negativo del Comune di Ascoli Satriano indirizzandoli anche alla scrivente Sezione che li acquisiva con pec prot. 525546 del 25/10/2024.

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti ad Impianti Fissi e l' Operatività Territoriale - Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud**

Nota prot. 69973 del 02/10/2024 di indicazioni riferite alla verifica di interferenze

Con riferimento al suddetto parere ANSFISA la società con nota acquisita al prot. 0220274/2025 del 28/04/2025 confermava l'assenza di interferenze.

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica,**

-Nota prot. n. 517632 del 22/10/2024

“Dalla consultazione della documentazione inerente il procedimento sul portale Sistema Puglia, al link: <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si prende atto della localizzazione dell’impianto agri-voltaico in oggetto, dello studio idraulico e della relazione idrologica per le componenti di competenza di questo servizio.

Dall’analisi documentale del progetto depositato e fatte salve modifiche sostanziali apportate all’interno del procedimento, non si evincono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico; pertanto non sussistono specifiche competenze dello scrivente Servizio.”

- **ENAC,**

Non è pervenuto un contributo da parte di ENAC

Si prende atto che il proponente inoltra alla scrivente Sezione dichiarazione a firma del progettista datata 27/04/2021 e rinnovata in data 14/05/2024 con evidenza della trasmissione via pec all’ENAC in cui si dichiara che: *“In ottemperanza a quanto riportato nell’All.2-ENAC “VERIFICA PRELIMINARE. VERIFICA POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA”, ed in particolare a quanto riportato al Punto 2 “Assoggettabilità all’iter valutativo – criteri selettivi”, lettera f, comma (2), l’Impianto può ritenersi escluso dall’iter valutativo.*

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Ex Divisione VIII. Sezione U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale**

Non è pervenuto un contributo da parte della Sezione U.N.M.I.G.

Il proponente sul portale sistemapuglia rendeva disponibile la pec del 02/05/2020 con cui trasmetteva alla Sezione UNMIG la **DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE** nella quale il progettista dell’impianto *“dichiara di .aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 02 maggio 2020. La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.”*

Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell’area del titolo minerario CANDELA CODICE 789 – Concessione di coltivazione non produttiva, ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

Lo scrivente ha provveduto a inviare alla sezione UNMIG territorialmente competente una dichiarazione sulla attuale insussistenza di interferenze con le attività minerarie, assumendo l’impegno di modificare l’ubicazione dei propri impianti, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici** Nota prot. n. 0069014 del 07/02/2025

“[...] Si fa riferimento alla nota prot. n. 458494 del 23.09.2024, acquisita in pari data al prot. n. 458592 e assegnata allo scrivente Servizio il 30.01.2025, con la quale, in relazione alla procedura in oggetto, si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi del 29.07.2024.

Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021 (che ad ogni buon fine si allega alla presente).

Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al

procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/9898, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021."

Con riferimento al suddetto parere la società con nota acquisita al prot. 0220274/2025 del 28/04/2025 confermava che le aree di impianto non risultano gravate da tali vincoli.

- **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito "Puglia"**, nota prot. n. M_D E24472 REG2021 0024202 28-10-2021 "[...] *ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.*

2. *Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati .*

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs 199/2021 e s.m.i., ed in particolare dell'art. 22 "Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee":

"1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

*a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, **l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.** Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;*

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1)".

RITENUTO CHE,

alla luce degli approfondimenti condotti dal MASE e dal MIC e alla qualificazione di idoneità dell'area di intervento all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021, (rif. Decreto MASE del 10-01-2024 che richiama a sua volta le note prodotte dal Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR), il parere paesaggistico sfavorevole reso dalla Provincia di Foggia sia non vincolante ai sensi dell'art.22 del D. lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- questa Sezione regionale procedente ai fini AU, con nota prot.n. 458494/2024 del 23/09/2024 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler visionare il progetto, in ragione dell'aggiornamento e completamento degli elaborati progettuali presentati dalla società proponente
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di "Comunicazione di avviso di avvio del

procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" via raccomandate A/R con prott. nn 501971,501946,501933,501922,501903, 501897, 501885,501876,501867,501851,501838,501826,501813,501540,501454,501444,501436,501426, 501416,501404,501389, del 15/10/2024.

- La società Margherita s.r.l., destinataria della nota prot. 501813 del 15/10/2024 con PEC acquisita al prot. n. 585264 del 26/11/2024, formulava le proprie osservazioni cui la società proponente riscontrava con nota acquisita al prot. n. 607983 del 06/12/2024. La società Margherita s.r.l. trasmetteva ulteriore nota acquisita al prot. n. 608032 del 07/12/2024 cui la società proponente riscontrava con nota acquisita al prot. 0647123 del 31/12/2024.
- La società proponente con nota prot. 88455 del 18/02/2025 informava la scrivente Sezione di aver ottenuto il nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto dalla società Elce Energia S.r.l. a seguito della dimostrazione della fattibilità dell'intervento e della assenza delle interferenze pregiudizievoli per i cavidotti attualmente installati.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- La società proponente, con nota del 27/05/2024 acquisita al prot. n. 251560 di pari data, comunicava all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano e alla scrivente Sezione la disponibilità a riconoscere, e quindi nell'interesse della collettività, le seguenti misure di compensazione per la realizzazione dell'impianto: "In conformità con le disposizioni normative di cui all'Allegato 2 del DM 10.09.2010 e della LR n. 28 del 07.11.2022, tali misure potranno essere individuate quali: (i) un importo annuo (Royalty), da destinare a misure di compensazione ambientale e territoriale definite, comunque non superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, per un periodo pari ad anni 20; (ii) alternativamente la scrivente si dichiara sinora disponibile a concordare con l'Amministrazione Comunale, misure compensative diverse, quali ad esempio la realizzazione a titolo gratuito di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 1 MW su un'area di proprietà comunale da individuare."
- La società proponente, in sede di Conferenza dei Servizi del 31/05/2024, del 05/07/2024 e del 29/07/2024 ribadiva la disponibilità a riconoscere all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, le misure di compensazione per la realizzazione dell'impianto già formulate con comunicazione del 27/05/2024 acquisita al prot. n. 251560 di pari data. La scrivente Sezione regionale invitava l'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano a volersi esprimere sulle misure di compensazione con le note prot.n. 293099/2024 del 13/06/2024, prot. 368299/2024 del 19/07/2024 e prot. 458494/2024 del 23/09/2024 di trasmissione dei verbali dei lavori di Conferenza di Servizi rispettivamente del 31/05/2024, del 05/07/2024 e del 29/07/2024.
- La società proponente, con nota del 27/06/2024 acquisita al prot. n. 324872 di pari data, comunicava all'Amministrazione Comunale di Deliceto e alla scrivente Sezione la disponibilità a riconoscere, e quindi nell'interesse della collettività, le seguenti misure di compensazione per la realizzazione dell'impianto: "...la realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto o a terra nel sito che l'Amministrazione Comunale di Deliceto vorrà individuare per una potenza massima di 50 kW (l'"Impianto"). Per la realizzazione dell'Impianto, la Società assume a propria cura e spese gli oneri relativi: alla progettazione preliminare e definitiva dell'Impianto; alla completa realizzazione, collaudo e messa in esercizio dell'Impianto e consegna dello stesso chiavi in mano al Comune di Deliceto a titolo gratuito. Debbono invece intendersi a carico dell'Amministrazione Comunale di Deliceto la gestione operativa, gli oneri, le responsabilità e gli adempimenti successivi alla realizzazione e alla consegna dell'Impianto."
- Il Comune di Deliceto, con nota del 05/07/2024 acquisita al prot. n. 342335 di pari data, trasmetteva il proprio NULLA OSTA alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della società Whysol E-Sviluppo srl, chiedendo che il provvedimento di autorizzazione unica regionale contenesse la previsione obbligatoria di misure di compensazione

ambientale in favore del comune di Deliceto come indicate dal soggetto proponente il 27/06/2024.

- La società proponente, con nota del 31/01/2025 acquisita al prot. n. 53469 di pari data, trasmetteva la “proposta di misure di compensazione ambientale inviata al Comune di Ascoli Satriano in data 21 gennaio 2025” come di seguito descritte: “*Whysol-E Sviluppo S.r.l. in relazione all’Impianto Agrivoltaico, a seguito di sottoscrizione di specifico atto di convenzione conforme alla normativa in vigore, si obbliga a versare al Comune di Ascoli Satriano un importo una tantum forfetario pari a € 800.000,00 (euro ottocentomila,00) (o equivalente in opere compensative da concordare con il Comune di Ascoli Satriano) nei termini di seguito indicati:*”
- *i. quanto ad € 200.000,00 (euro duecentomila,00) subordinatamente all’emissione del Decreto di Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia decorso il periodo 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto per l’impugnativa in via ordinaria senza che siano proposti ricorsi contro la medesima autorizzazione,*
- *ii. Quanto ad € 300.000,00 (euro trecentomila,00) all’invio da parte di questa società della comunicazione di Avvio dei Lavori dell’impianto Agrivoltaico e comunque non oltre il 30 settembre 2025*
- *iii. Quanto ad € 300.000,00 (euro trecentomila,00) all’invio alla comunicazione di entrata in esercizio commerciale dell’impianto Agrivoltaico e comunque entro 12 mesi dalla data di Avvio dei Lavori”.*
- Il Comune di Ascoli Satriano, tuttavia, non forniva riscontro alla proposta di misure di compensazione formulate in ultimo dalla società in data 21/01/2025.
- Questo ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti di elevata concentrazione degli impianti nel Comune di che trattasi, oltre che indirizzi strategici nazionali volti a valorizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile nel territorio pugliese (tab A del DM 21.06.2024), viste la legge 239/2004 e la legge regionale n.28 del 2022, ritiene che le compensazioni siano dovute e prescrittive e che le proposte agli atti del procedimento risultino in tal senso vincolanti per la società proponente, fino alla loro puntuale definizione e formalizzazione con la parte interessata (Comune territorialmente interessato).

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla soluzione di connessione (Codice 201901279) si rappresenta che:

- in data 18/10/2019 la Whysol Investments S.r.l. faceva richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 47,5 MW integrato da un sistema di accumulo da 90 MW. La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 137,50 MW e in prelievo di 90,00 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- in data 23/12/2019 con lettera prot. TERNA/P20190090031 Terna comunicava la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevedeva il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata “Deliceto”, mediante gli impianti esistenti della società Elce Energia Srl;
- in data 13/02/2020 la Whysol Investments S.r.l. accettava la STMG suddetta;
- in data 05/03/2020 con lettera prot. TERNA/P20200015663 Terna comunicava l’esito favorevole della voltura dell’iniziativa a favore della Whysol-E Sviluppo S.r.l.;
- in data 30/06/2020 con lettera prot. TERNA/A20200039692 la Whysol-E Sviluppo S.r.l. trasmetteva a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 26/10/2020 TERNA con lettera prot. TERNA/P20200068443 Terna comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisite agli atti dell’Ufficio con prot. n. 157045 del 26/03/2025 ha trasmesso:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato nell’apposita sezione del Portale Sistema Puglia “Fase C – Progetto Definitivo Integrato”;
- ai sensi e per gli effetti del c. 4bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. la società ha fornito documentazione riferita ai contratti atti a dimostrare la piena ed effettiva disponibilità dell’area su cui si andrà a realizzare l’impianto;

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 a firma del progettista, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, circa l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ubicazione dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica - "ENERGIA - Autorizzazione D.Lgs. 387/2003 impianti energia da fonti rinnovabili", con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 0144304/2025 del 19/03/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente **la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- ha fornito evidenza delle misure compensative riconosciute a favore dei Comuni interessati, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- in data 25/03/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'atto Unilaterale D'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 156765 del 26/03/2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti; tale Atto è stato repertoriato al numero 026523 assegnato in data 26/03/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando validato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot._ PR_MIUTG_Ingresso_0099314_20250324 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs.

159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un **impianto fotovoltaico con tecnologia agrovoltaica** per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale complessiva di **47,5 MW e un sistema di accumulo elettrochimico a servizio dell'impianto, per una potenza pari a 90 MW, sito nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "Masseria San Potito"**. La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 137,5 MW ed in prelievo di 90 MW;
- linee MT in cavo interrato per il collegamento tra l'impianto e la SSE elettrica di trasformazione denominata "SSE Renoir";
- Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV "SSE Renoir" in cui avviene la trasformazione di tensione tra 30 kV (media tensione) e 150 kV (alta tensione), ubicata nel territorio comunale di Deliceto (FG);
- una linea AT in cavo interrato, per il collegamento tra la "SSE Renoir" e la "SSE Elce" esistente ed in esercizio, adiacente alla SE Terna Deliceto a cui è elettricamente connessa;
- apparecchiature per il collegamento del cavo AT in arrivo dalla "SSE Renoir" alle sbarre AT esistenti della "SSE Elce".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Claudia Somma

L'E.Q. di Dip.to

Sviluppo Economico "Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali"

Ing. Valentina Benedetto

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti
alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta*

- Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;*
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;*
 - la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”;*
 - la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;*
 - la L.R n. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”;*
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;*
 - il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;*
 - il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;* per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- Il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali di cui al prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000002.10-01-2024 esprimeva **“giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrovoltaico** della potenza nominale di 47,5 MW, denominato *“Ascoli Satriano Masseria San Potito”*, e relative opere di connessione alla RTN, integrato da impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW, presentato da Whysol-E Sviluppo S.r.l., da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2” ovvero che *“Devono essere ottemperate le **condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 33 del 28 luglio 2022.** Il Proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere”.*
- Il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica** nel medesimo DECRETO MASE n. 2 del 10-01-2024 indicava che *“con nota prot. MIC_SS- PNRR 27155-P del 20 novembre 2023, acquisita al prot. MASE/187679 in pari data e, successivamente, con nota prot. MIC_SS-PNRR 27946-P del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MASE/195613 del 30 novembre 2023, il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR ha indicato che l’intervento risulta ricompreso in area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, del D.lgs. 199/2021”* e che *“in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, con il parere n. 33 del 28 luglio 2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato*

che “in virtù del se pur limitato impatto visivo dell’impianto rispetto ad un contesto paesaggistico già fortemente condizionato dalla presenza di impianti eolici e da una centrale termoelettrica, ritiene che l’opera proposta sia compatibile in relazione alla componente paesaggio”;

- La **Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio** nella Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela del Territorio n° 1156 del 11/07/2024 determinava di “**DI NON RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Whysol-E Sviluppo srl ...**”;
- questa **Sezione Transizione Energetica** concludeva favorevolmente i lavori di Conferenza di Servizi in data 29/07/2024 alla luce degli approfondimenti condotti dal MASE e dal MIC, in merito alla qualificazione di idoneità dell’area di intervento all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021 nonché del DECRETO MASE n. 2 del 10-01-2024 in cui si dava atto che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021 “**nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante**”;
- questa **Sezione Transizione Energetica** nella persona del Responsabile del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. con nota prot. n. 0144304/2025 del 19/03/2025, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “**Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica**”, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti** di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l’ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** in data 25/03/2025, repertoriato al n. 026523 del 26/03/2025 dalla Regione Puglia Servizio Contratti e Programmazione Acquisti;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** con nota prot. n. 157045 del 26/03/2025, ha comunicato di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Fase C – Progetto Definitivo Integrato”, il progetto “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”,
- ai sensi dell’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**”, la **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che:

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,

all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0144304/2025 del 19/03/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con sede legale alla Via Meravigli n. 3, 20123 Milano (MI) – (P. Iva 10692360968), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i, per la costruzione ed esercizio di:

- un **impianto fotovoltaico con tecnologia agrovoltaica** per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale complessiva di **47,5 MW** e un **sistema di accumulo elettrochimico a servizio dell'impianto per una potenza pari a 90 MW, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "Masseria San Potito"**. La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 137,5 MW ed in prelievo di 90 MW;
- linee MT in cavo interrato per il collegamento tra l'impianto e la SSE elettrica di trasformazione denominata "SSE Renoir";
- Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV "SSE Renoir" in cui avviene la trasformazione di tensione tra 30 kV (media tensione) e 150 kV (alta tensione), ubicata nel territorio comunale di Deliceto (FG);
- una linea AT in cavo interrato, per il collegamento tra la "SSE Renoir" e la "SSE Elce" esistente ed in esercizio, adiacente alla SE Terna Deliceto a cui è elettricamente connessa;
- apparecchiature per il collegamento del cavo AT in arrivo dalla "SSE Renoir" alle sbarre AT esistenti della "SSE Elce".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n.

387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La Whysol-E Sviluppo S.r.l., nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà

assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0144304/2025 del 19/03/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli

- 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;

- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni

- assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 43 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura
 - Segretariato Regionale per la Puglia;

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- al Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione XII - Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) -Puglia, Basilicata e Molise
- al Ministero dell’Interno:
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia;
- al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:
- Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi – Ex Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G.;
- Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DVA) e all’attenzione della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR- PNIEC

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA);
- alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:

- Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
- Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria
- alla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
- Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici

- alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

- Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali
- Servizio Territoriale di Foggia
- Sezione Risorse Idriche;

- alla Provincia di Foggia:

- Servizio Tutela del Territorio

- al Comune di Ascoli Satriano (FG);
- al Comune di Deliceto (FG);
- all’ Arpa Puglia:

- Direzione Scientifica;
- Dipartimento Provinciale di Foggia;

- all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia;
- all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- all’Anas;
- a RFI;
- al Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- all’ASL Foggia;
- agli altri enti:

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione;
- ENAC;
- Snam Rete gas S.p.A.;
- Acquedotto Pugliese S.p.A.

- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla E-distribuzione S.p.A.;
- alla **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra-regionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace